

<https://www.guidafisco.it/fermo-amministrativo-auto-equitalia-1485>

FERMO AMMINISTRATIVO **COME FUNZIONA**

Si tratta di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi **mezzi di tutti i tipi**, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, **il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:**

- **non può circolare**, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
- **non può essere radiato** dal PRA, esportato o rottamato;
- **deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio**, ad esempio garage o cortile privato.

Può invece essere venduto, ma anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l'auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.

I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una **sanzione compresa tra 777 euro e 3.114 euro** e subiranno anche la **confisca** del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.

Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.

Come funziona il fermo amministrativo?

Trattandosi di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo viene normalmente eseguito e comunicato dall'agente della riscossione, il quale notifica al cittadino una **cartella esattoriale** con riepilogo di quanto dovuto all'ente creditore. Se nei **60 giorni successivi alla notifica** il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l'agente riscossore può attivare le procedure di recupero forzoso.

Attenzione però: Equitalia, per i debiti fino a 1.000 euro, non procede ad esecuzioni se non è stata inviata, con posta ordinaria, una comunicazione di riepilogo del debito e se da questo invio non sono trascorsi 120 giorni. In ogni caso, l'esecuzione del fermo amministrativo, con iscrizione del provvedimento al PRA, deve tassativamente essere preceduta dalla **notifica al debitore del relativo preavviso**, che deve contenere le seguenti informazioni:

- **tipo di debito**, in modo da far comprendere al debitore quale sia la sua origine;
- **importo dovuto**;
- **anno di riferimento** del debito;
- **numero identificativo della cartella esattoriale** e data della notifica.

Dal ricevimento del preavviso decorrono ulteriori **30 giorni per saldare**, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto. Attenzione: **il preavviso è atto necessario**, in mancanza del quale il successivo fermo può essere contestato.

Cosa fare dopo aver ricevuto un preavviso di fermo amministrativo?

La modalità principale per evitare un fermo è saldare il debito verso l'ente o la P.A., se davvero è dovuto. Del debito può essere chiesta la rateizzazione e tale richiesta blocca anche ogni azione esecutiva non ancora intrapresa, purché poi il piano di pagamento venga rispettato.

Se invece il fermo già esiste basta eseguire tempestivamente il pagamento della prima rata: fatto questo è possibile fare istanza ad Equitalia (o ad altro agente per la riscossione) per avere la **sospensione del fermo**. L'agente rilascerà la dichiarazione con cui acconsente a questa sospensione e tale documento potrà essere prodotto al PRA, per venire annotato in riferimento al veicolo.

Se il bene oggetto del preavviso di fermo è un **bene strumentale**, si può fare istanza per ottenere l'annullamento, allegando la documentazione necessaria a dimostrare che proprio di bene strumentale si tratta. Ugualmente si può richiedere l'annullamento di preavviso di fermo o la **cancellazione di fermo** già iscritto se il bene che ne è oggetto è destinato all'uso da parte di **persona disabile**.

In caso di contestazione del debito o di contestazioni relative alla cartella esattoriale è possibile richiedere la **sospensione della riscossione** all'agente della riscossione, che la inoltrerà direttamente all'ente creditore. La domanda dovrà essere accompagnata da documentazione utile a verificare l'eventuale sospensione. Nel caso in cui il fermo sia stato iscritto erroneamente si potrà richiedere al concessionario di rivolgersi al PRA per ottenere la cancellazione gratuita dell'iscrizione.

Fermo amministrativo e Codice della Strada

Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come **sanzione accessoria**, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della **sospensione della patente**, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l'art. 214 c.d.s.).

In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:

“Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione (...)”.

Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l'obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche **violazione dei doveri del custode**, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo sulla nostra auto?

Il fermo è un provvedimento che viene **iscritto sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** relativamente alla targa che identifica il mezzo interessato. A verificare l'esistenza di fermo basta quindi una semplice **visura** della targa del veicolo, che può essere effettuata presso una **Direzione territoriale ACI**, una **delegazione ACI**, un'agenzia pratiche auto oppure online. I costi della visura variano a seconda dei soggetti a cui viene chiesta, anche in virtù di maggiorazioni dovute al servizio offerto.

Auto usata e fermo amministrativo

Se stai pensando di **acquistare un'auto usata**, ricordati di **richiedere una visura** sulla targa del mezzo prima di concludere l'affare. Perché? Perché il PRA non è tenuto a verificare ed informare l'acquirente dell'esistenza di un fermo e la visura resta il solo mezzo per essere certi di stare comprando bene, cioè di stare comprando un veicolo completamente libero da vincoli.

Difatti, un **fermo amministrativo emesso in data anteriore alla vendita** del veicolo mantiene i suoi effetti anche dopo che il veicolo è stato ceduto, con tutti i limiti di circolazione, demolizione e radiazione che abbiamo già visto.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo?

In questo caso il **provvedimento è sbagliato**: è stato iscritto su un bene che non appartiene più al debitore. Per questo il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell'ACI, provvederà gratuitamente a richiedere la cancellazione del fermo amministrativo. **Il veicolo non sarà quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.**

Se acquisto un veicolo usato con iscritto un fermo amministrativo cosa può succedere?

Il veicolo deve restare inutilizzato e custodito in luogo adatto, poiché vige il **divieto di circolazione e radiazione**, pena la confisca del mezzo. Se l'acquisto è già stato fatto, nulla si può eccepire all'agente della riscossione o all'ente creditore, visto che il fermo è iscritto su registri pubblici liberamente consultabili. Non resta che invitare il debitore a saldare il debito o, in alternativa, agire per l'annullamento della vendita o per una riduzione del prezzo d'acquisto pagato.

Come si cancella il fermo amministrativo?

Una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, **il soggetto dovrà presentare alla Direzione Provinciale ACI** (che gestisce il PRA):

- il provvedimento di **revoca** in originale, che verrà rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l'importo del credito di si chiede la cancellazione;
- il **certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD)**, sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;;
- il **modello NP-3** (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta);
- un **documento di identità** valido.

Dovranno essere versati 32 euro per l'imposta di bollo qualora si faccia la nota di richiesta sul retro del CdP oppure 48 euro nel caso di utilizzo del modello NP-3.

A seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente – ad esempio perché basato su una somma non dovuta dal contribuente – il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo.

Bisogna pagare il bollo sulle auto per veicoli in fermo amministrativo?

Il bollo auto – o più correttamente **tassa automobilistica** – è un **tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione** in cui è residente il proprietario dell'autoveicolo o motoveicolo. Si tratta quindi di una **tassa di possesso**, da pagarsi indipendentemente dall'utilizzo del mezzo, che viene calcolata annualmente secondo direttive regionali, potenza dei veicoli in kW e impatto ambientale.



In caso di fermo amministrativo, si può dire che il **bollo non è da pagare**: vi è anche una circolare del Ministero delle Finanze n2/2003 che dice che la documentazione attestante l'iscrizione di un Fermo amministrativo produce effetti riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo.

Attenzione però: **essendo una tassa regionale** è possibile che vi siano disposizioni diverse (ad esempio, la Regione Piemonte nel 2016 aveva disposto il pagamento del bollo anche per le macchine soggette a fermo). Quindi il consiglio migliore è di **verificare sul sito della regione** o direttamente presso gli uffici regionali competenti le disposizioni locali.

Fermo amministrativo: l'assicurazione risarcisce il danno?

Le compagnie assicurative lasciano all'assicurato l'onere di attestare che il veicolo è idoneo alla circolazione. **In caso di sinistro cosa succede?** In linea di massima, la compagnia assicurativa potrà legittimamente **rifiutarsi di pagare i danni** causati dalla circolazione di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, ipotesi che spesso viene prevista direttamente nel contratto.

Una possibile eccezione è data dal caso che la macchina che ha causato l'incidente circolasse contro la volontà del proprietario (quindi in caso di furto), a condizione che fosse correttamente custodita.

Fermo amministrativo veicoli cointestati

E se l'auto è intestata a più persone, di cui soltanto una è debitrice verso pubbliche amministrazioni o enti, che succede? È comunque possibile il fermo del mezzo? La questione non è chiarita dalla legge, ma è stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha per il momento dato risposta negativa. **Il fermo amministrativo non può quindi essere legittimamente iscritto su un'auto (o altro mezzo) che appartenga a più persone e di cui una sola sia debitrice.**

Fermo amministrativo: come si fa ricorso?

Hai verificato che ci sono presupposti per contestare il provvedimento di fermo amministrativo: a chi devi presentare l'impugnazione? Si tratta di un problema a lungo discusso, su cui la Cassazione ha fatto chiarezza, fondando la distinzione sul tipo di debito che motiva il fermo amministrativo. Infatti:

- se il fermo è dovuto a mancato pagamento di **oneri fiscali** (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di tasse, ecc.) la competenza è delle **Commissioni Tributarie Provinciali**;
- se il fermo è dovuto a mancato pagamento di **contributi e sanzioni diverse** la competenza è del giudice ordinario (quindi **Giudice di Pace** in caso di valore modesto e di questioni relative alle violazioni al codice della strada, **Tribunale** per valore più elevato e in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali).

Autore: [Sara Bolzani](#)

Lo studio
Rocco Rag. Salmare